

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 6 del 17 FEBBRAIO 2021  
IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI VERONA**

**OGGETTO:** Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, del servizio di sanificazione dei locali della Direzione territoriale ACI di Verona, nell'ambito delle misure urgenti di prevenzione e sicurezza contro il rischio di contagio da SARS-Covid-19.

Smart CIG n. Z9C30A7124 .

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

**VISTO** il Regolamento di adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016 e s.m.i.;

**VISTI** l'art. 2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”* a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

**VISTO** il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

**VISTO** il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019;

**VISTO** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020/2022, redatto ai sensi dell'art.1, comma 2-bis della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

**VISTO** il vigente Ordinamento dei Servizi dell'Ente;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett. o), del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

**VISTO** il Budget di gestione per l'esercizio 2021, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

**VISTA** la delibera n. 3738 del 16 novembre 2020, con la quale il Presidente, tra l'altro, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha stabilito in € 50.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti di Direzioni Territoriale possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito “Codice dei contratti pubblici” o “Codice”);

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 35 del Codice, a decorrere dal 1 gennaio 2020, è stata stabilita n € 214.000,00, esclusa IVA, la soglia comunitaria, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

**VISTO** l'art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

**VISTO** il Manuale delle Procedure negoziali dell’Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarie;

**VISTA** la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, l’art. 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTI** l’art. 31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3 di ANAC, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, nonché l’art. 12 del Manuale delle procedure negoziali dell’Ente, in merito al ruolo e alle funzioni del responsabile unico del procedimento;

**VISTI** gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990, in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

**VISTO** l’art.42 del Codice e l’art.6-bis della Legge n.241/1990, in merito all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi e all’obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**RITENUTO** di svolgere direttamente le funzioni di Responsabile del procedimento;

**VISTI** gli artt. 90 del D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, e l’art. 39 del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020;

**VISTO** l’art. 263 del D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020, che conferma che il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di prestazione lavorativa e prevede che le Pubbliche Amministrazioni debbano organizzare “il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza”;

**VISTA** la circolare n. 3/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione ed il relativo Protocollo quadro per “la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid -19” sottoscritto in data 24 luglio 2020;

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020;

**VISTO** il D.L. n. 111 del 08/09/2020;

**VISTA** la circolare n. 13 del 4 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute;

**VISTA** la Circolare del 12 ottobre 2020 del Ministero della Salute;

**VISTA** l’ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 2020 e s.m.i.;

**VISTO** il D.M. del Ministro della Pubblica Amministrazione del 23 Dicembre 2020;

**VISTO** il D.L. 31/12/2020 n. 183;

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute n. 705 dell’8 gennaio 2021;

**VISTO** il D. L. 14 gennaio 2021 n. 2;

**VISTO** il DPCM 14 gennaio 2021;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350 del 18 gennaio 2021;

**VISTO** il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 6 maggio 2020, e le relative Integrazioni del 5 giugno 2020, del 16 novembre 2020 e del 20 gennaio 2021;

**VISTE**, altresì, le “*Indicazioni operative per interventi di pulizia e sanificazione degli uffici*”, inviate dal Servizio Patrimonio in data 24.04.2020 con le quali, al fine di dare attuazione alle prescrizioni contenute nell’Accordo richiamato, si forniscono i criteri e le direttive utili per l’esplicitamento degli interventi periodici di sanificazione e quotidiani di disinfezione degli ambienti di lavoro e delle aree comuni all’utenza;

**CONSIDERATO** che il contratto stipulato con la società Battistolli s.r.l. in data 13.5.2020, per effetto della determinazione a contrarie n. 6 del 13.5.2020, è venuto a scadenza in data 31.12.2020;

**EVIDENZIATA**, alla luce di quanto su esposto e del perdurare dell'emergenza sanitaria, la necessità di procedere ad interventi di sanificazione al fine di assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro, in occasione della riapertura fisica delle sedi, nonché di prevedere periodici servizi di sanificazione per il mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza, a tutela dei dipendenti, degli utenti e dei terzi in genere, tenuto conto delle esigenze della sede, della durata del periodo di emergenza, dell'evoluzione della situazione epidemiologica e dei provvedimenti, normativi e regolamentari, che saranno adottati in merito;

**CONSIDERATO** che il servizio, rivolto ad eliminare batteri ed agenti contaminanti, mediante l'utilizzo di specifici prodotti chimici e procedure certificate, dovrà essere affidato a società specializzate e qualificate, in possesso di personale competente e di dotazioni strumentali adeguate e certificate, in conformità alle prescrizioni indicate nella suddetta Circolare Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;

**RITENUTO** di interpellare mediante richiesta urgente di preventivo la società Vierregroup Scarl con sede legale in via Chioda 123, Verona (P.IVA 04331970238) in quanto operatore economico dotato delle capacità e delle abilitazioni professionali per rendere il servizio in oggetto;

**RITENUTO** di necessitare, per le esigenze della stazione appaltante, di circa nr. 5 interventi di sanificazione nel corso dell'anno 2021, a decorrere dalla stipula del contratto e con cadenza indicativamente bimestrale, ferma restando la necessità di garantire la tempestività di eventuali interventi straordinari nell'ipotesi che i dipendenti della struttura o utenti esterni tracciati dovessero risultare positivi al Covid-19;

**VALUTATA** positivamente, sotto il profilo economico, tecnico e operativo, in relazione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, l'offerta presentata dal suddetto operatore economico con nota prot. ACI n. 1244/2021 del 15.2.2021, per le seguenti ragioni:

- l'attività di sanificazione è efficace solo se condotta dopo una pulizia profonda dei locali, il che rende evidentemente più efficace, sotto il profilo organizzativo e logistico, l'intervento dello stesso operatore affidatario del servizio di pulizia;
- il prezzo proposto - pari a € 200,00 oltre IVA per ogni intervento di sanificazione, per un totale di n. 5 interventi da effettuare nei locali della Direzione Territoriale ACI di Verona, al prezzo complessivo di € 1.000,00 oltre IVA - appare congruo e in linea con i prezzi di mercato, in relazione alla tipologia e all'estensione dei locali della stazione appaltante;
- gli interventi proposti, il personale adibito e i prodotti impiegati risultano certificati secondo le vigenti normative e linee-guida tecniche e appaiono efficaci e conformi allo stato dell'arte in materia;
- l'operatore economico risulta regolarmente iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio per le attività in argomento e, altresì, abilitato per la categoria merceologica di interesse sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa);

**VISTO** che, in considerazione delle condizioni di svolgimento del servizio, non sussistono rischi di natura interferenziale in conformità a quanto previsto dall'art.26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, poiché il servizio è destinato a svolgersi al di fuori dell'orario di servizio dei dipendenti e in assenza degli stessi;

**RICHIAMATA** la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 che ha approvato le Linee Guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici"* aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e, successivamente, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

**RAPPRESENTATO** che è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00;

**VISTO** l'art. 1, c. 2, della L. 11 settembre 2020, n. 120, che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro, in deroga all'art. 36 del Codice, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;

**VISTO** l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006, come modificato dal comma 130 dell'art.1 della Legge n.145/2018, il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

**PRESO ATTO** che, in considerazione del valore stimato del servizio inferiore ad € 5.000,00, oltre IVA, non sussiste l'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto e, pertanto, si procede nella forma tradizionale nel rispetto, comunque dei principi di trasparenza, proporzionalità e concorrenza;

**DATO CONTO** che l'affidamento verrà formalizzato, ai sensi dell'art.32, comma 14, del Codice, nella forma dello scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;

**VISTA** la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**PRESO ATTO** che al presente affidamento è stato assegnato dal sistema Smart CIG dell'ANAC il n. Z9C30A7124;

**VISTO** che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

**RICHIAMATE** le modalità operative descritte nel “Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili” dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

## DETERMINA

1. sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs n.50/2016, alla Società Vierregroup Scarl (P. IVA 04331970238) l'esecuzione di n. 5 cicli di sanificazione, verso il corrispettivo complessivo di € 1.000,00, oltre IVA;

2. di stabilire che il primo intervento di sanificazione sarà svolto entro il mese di marzo 2021 e che i successivi interventi saranno effettuati su richiesta, sulla base delle specifiche esigenze della sede e tenuto conto della durata del periodo di emergenza, con cadenza tendenzialmente ma non necessariamente bimestrale;

2. di stabilire che gli importi verranno liquidati successivamente a ogni singolo intervento, previa verifica della corretta esecuzione e del rilascio della relazione e della certificazione attestante la sanificazione svolta in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, corredata delle indicazioni in merito allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai DPI;

3. di riservarsi la facoltà di richiedere interventi di sanificazione straordinaria ulteriori rispetto a quelli massimi previsti, a valere sul presente impegno di spesa, qualora anche un solo dipendente della Direzione Territoriale ACI di Verona o un utente debitamente tracciato e notiziato, risulti essere positivo al virus Covid-19; in tal caso la Società affidataria è tenuta a garantire la tempestività degli interventi al fine di consentire la rapida ripresa delle attività del PRA;

4. di riservarsi la facoltà di ridurre o interrompere gli interventi di sanificazione al cessare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo termini di legge; in tal caso nulla sarà dovuto e nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla Società affidataria;

5. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze;

6. di contabilizzare sul conto di costo n. **410718001** a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2020 alla Unità Territoriale ACI di Verona, quale **Centro di Costo 4A0, Centro di Responsabilità 4A01**;

7. di dare atto che:

- la Società ha sottoscritto il Patto d'integrità ed è stata resa edotta delle disposizioni contenute nel “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al D.P.R. n. 62 /2013 e nel Codice di comportamento dell'Ente;

- è stata verificata la regolarità contributiva della Società Vierregroup Scarl C.F. 04331970238, tramite piattaforma dedicata INAIL (DURC prot. n.26201325, con validità fino al 17.6.2021);

- è stata verificata l'assenza di procedure concorsuali in atto tramite visura CCIAA;
- che l'affidamento è effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;
- l'affidamento sarà formalizzato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata.

8. di dare atto che il sistema dell'ANAC ha attribuito alla presente procedura il numero di **Smart CIG Z9C30A7124**;

9. di assumere in capo al sottoscritto il ruolo di responsabile del procedimento e di svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti;

10. di disporre che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

*Il Direttore Territoriale ACI di Verona*

*Avv. Paolo CAPACCI*